

## COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE

## TITOLO 01

## ART. 01 PRINCIPI FONDAMENTALI E CONFIGURAZIONE GIURIDICA

## 01. IL COMUNE DI FOIANO VALFORTONE:

- E' ENTE AUTONOMO LOCALE;
- HA COMPETENZA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI GOVERNO NELL'INTERESSE ED A GARANZIA DELLA COMUNITA' CHE RAPPRESENTA;
- FA PROPRI I PRINCIPI DELLA CARTA EUROPEA DELLA AUTONOMIE LOCALI FIRMATA A STRASBURGO IL 15 OTTOBRE 1985 ;
- E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E FINANZIARIA NELL'AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA;
- E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE ED ESERCITA, SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE, LE FUNZIONI DA ESSI ATTRIBUITE O DELEGATE.

## ART. 02 FINALITA'

## 01. IL COMUNE:

- A) CURA E PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE DELLA COMUNITA', REALIZZANDO PROGRAMMI, OPERE E LAVORI NECESSARI AL PERSEGUIMENTO DI TALI FINALITA';
- B) ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI ED ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE CON CUI INDIVIDUA I PROPRI INTERESSI BASILARI.

## 02. IN ADERENZA A QUANTO PREVISTO DALLA COSTITUZIONE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI VALORI ED OBIETTIVI:

- A) AIUTO E DIFESA DELLA FAMIGLIA QUALE UNICO NUCLEO FONDAMENTALE DELLA COMUNITA' ED ELEMENTO INSOSTITUIBILE CHE PROVVEDE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI SUOI MEMBRI, IN PARTICOLARE DEI MINORI, E ALLA PRODUZIONE DEI BENI NECESSARI ALLA SOPRAVVIVENZA, ALLA CURA DEGLI AMMALATI E DEGLI ANZIANI;
- B) TUTELA E VALORIZZAZIONE MIRATA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO PRESENTE NEL TERRITORIO, AL FINE DI FAVORIRE LA CONOSCENZA E LA FLUIZIONE;
- C) CONSERVAZIONE E DIFESA DELL'AMBIENTE, CON L'ADOZIONE DI POLITICHE VOLTE A RENDERE COMPATIBILE LO SVILUPPO ECONOMICO;
- D) PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA E PRIVATA ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI OGNI FORMA ASSOCIATIVA E COOPERATIVISTICA, GARANTENDONE LA FUNZIONE SOLIDARISTICA E SOCIALE;
- E) FORMAZIONE EDUCATIVA E CULTURALE DEI MINORI E DEI GIOVANI OFFRENDO IL MASSIMO SOSTEGNO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE;
- F) INCORAGGIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA NELLE FORME DILETTANTISTICHE ED AGONISTICHE CON IL SOSTEGNO DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI LOCALI E SOVRACOMUNALI OPERANTI NELL'AMBITO TERRITORIALE;
- G) INIZIATIVE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DEI FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE E PROMOZIONE DELLE CONDIZIONI CHE FAVORISCONO LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI ALLA VITA SOCIO-ECONOMICA E CULTURALE DEL TERRITORIO;
- H) SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE DI TUTELA ATTIVA DEI DIRITTI UMANI CHE CON L'AUSILIO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;

I) PROGRESSO DELLA CULTURA COME CONDIZIONE DI LIBERTA' E DI DIGNITA' DELL'UOMO PER UNA PIU' DECOROSA QUALITA' DELLA VITA.

#### ART. 03 PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IN TALE VISIONE:

A) CONCORRE ALLA FORMULAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO E DEGLI ALTRI PIANI E PROGRAMMI STATALI, REGIONALI, PROVINCIALI E SOVRACOMUNALI SECONDO LE NORME DETTATE DALLE LEGGI EUROPEE, STATALI E REGIONALI;

B) CONTRIBUISCE ALL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA REGIONE CAMPANIA, DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO E DEGLI ALTRI ENTI STRUMENTALI, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL TERRITORIO;

C) SVILUPPA I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, LE ALTRE PROVINCE E CON LA REGIONE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO FONDAMENTALE DEL RICONOSCIMENTO DI UNA POSIZIONE EQUIORDINATA E DI PARI DIGNITA' ISTITUZIONALE E POTESTATIVA DEI VARI COMPITI DI GOVERNO;

D) AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI, IL COMUNE DELEGA PROPRIE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA.

#### ART. 04 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 40,70 CONFINANTE CON I COMUNI DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO, BASELICE, MOLINARA, SAN MARCO DEI CAVOTI, MONTEFALCONE DI VALFORTONE, ROSETO.

02. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NEL CENTRO ABITATO ALLA VIA NAZIONALE.

03. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

#### ART. 05 ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO UNO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E DEGLI AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA L'AFFISSIONE DI TUTTI GLI ATTI ALL'ALBO PRETORIO AVVALENDOSI DI UN DIPENDENTE DI RUOLO E SU ATTESTAZIONE DI QUESTI NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

#### ART. 06 STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO S'IDENTIFICA CON IL NOME DI: FOIANO DI VAL FORTORE - PROVINCIA DI BENEVENTO - E CON LO STEMMA CHE RIPRODUCE AL CENTRO UNA EFFE E UNA EMME, ED E' SORMONTATO

DA UNA CORONA.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO E DA UN SUO DELEGATO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE. APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINA L'USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE. E' VIETATO L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI.

## TITOLO 02 ORDINAMENTO STRUTTURALE

### CAPO 01 ORGANI ELETTIVI

#### ART. 07 PRINCIPI GENERALI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE:

- IL CONSIGLIO COMUNALE;
- LA GIUNTA MUNICIPALE;
- IL SINDACO.

02. AGLI ORGANI ELETTIVI, QUALI RAPPRESENTANTI DELLA SOVRANITA' POPOLARE, SPETTANO LE ATTIVITA' DI GUIDA E DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO NONCHE' LE SCELTE FONDAMENTALI NELL'INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITA'.

### CAPO 02 IL CONSIGLIO COMUNALE

#### ART. 08 RUOLO E COMPETENZE GENERALI

01. IL CONSIGLIO:

- A) E' LA MASSIMA ESPRESSIONE DI RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITA';
- B) E' ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO;
- C) E' ELETTO NEI MODI E NELLE FORME DETTATE DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO:

- INDIVIDUA ED INTERPRETA GLI INTERESSI E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE;
- STABILISCE GLI INDIRIZZI CHE GUIDANO E COORDINANO LE ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE OPERATIVA;
- ESPLICA IL CONTROLLO PER ASSICURARE CHE L'AZIONE DELL'ENTE CONSEGUE GLI SCOPI FISSATI CON GLI ATTI FONDAMENTALI E CON IL DOCUMENTATO PROGRAMMATICO;
- ESERCITA LA POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE;
- SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DALLE NORME REGOLAMENTARI;
- DELIBERA LA ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI E LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER IL GODIMENTO DEI BENI E DEI SERVIZI;
- IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DELLA PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AL FINE DI GARANTIRE L'IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO;
- PRIVILEGIA, NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI, IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE;
- PERSEGUE IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE STATALE, REGIONALE E PROVINCIALE, BASANDOSI SUL PRINCIPIO DELLA SOLIDARIETA'.

#### ART. 09 NORME DI FUNZIONAMENTO

01. LE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO, SECONDO QUANTO DISPONE LA LEGGE E LO STATUTO.

02. IL CONSIGLIO:

A) TIENE LA PRIMA SEDUTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI;

B) DURA IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO;

C) ADOTTA SOLO GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI.

03. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE, STRAORDINARIE E D'URGENZA.

04. LE SESSIONI ORDINARIE SONO DUE E SI SVOLGONO NEI MESI DI APRILE E MAGGIO E NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE.

05. LE DELIBERAZIONI PREVISTE DALL' ARTT. 32 ( COMMA 02 , LETTERA B ) ) DELLA LEGGE N. 142/90 DEVONO ESSERE ASSUNTE IN UNA DELLE SEDUTE ORDINARIE. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO E PRESIDUTO DAL SINDACO E DAL SUO SOSTITUTO, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' REGOLAMENTARI.

06. FINO ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E NEL CASO DI DIMISSIONI O DECADENZA DELLO STESSO LA CONVOCAZIONE E LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SPETTANO AL CONSIGLIERE ANZIANO.

07. IL CONSIGLIO E' RIUNITO:

A) IN SEDUTA ORDINARIA;

- PER L'ESERCIZIO E L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO;

B) IN SEDUTA STRAORDINARIA:

- PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

- SU RICHIESTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE;

- SU RICHIESTA DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI;

- PER INIZIATIVA DEL PREFETTO E DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE;

- NEI CASI DEI PUNTI 02 E 03 LA SEDUTA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO E NON OLTRE 20 ( VENTI ) GIORNI DALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE O DELLA RICHIESTA.

C) IN SEDUTA URGENTE:

- PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI;

08. OGNI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE S'INTENDE APPROVATA QUANDO HA OTTENUTO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, CON L'ECCEZIONE DI QUELLE PER CUI LA LEGGE E LO STATUTO PRESCRIVONO MAGGIORANZE QUALIFICATE. LE VOTAZIONI AVVENGONO CON VOTO PALESE.

09. IL VOTO SEGRETO E' LIMITATO AI CASI PREVISTI DALLA LEGGE DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICATE SALVO I CASI IN CUI LA LEGGE E I REGOLAMENTI STABILISCONO DIVERSAMENTE.

10. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE. LA SEDUTA DEL CONSIGLIO E' VALIDA CON LA PRESENZA DELLA META' PIU' UNO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

11. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELLA ADUNANZA L'INTERVENTO DI ALMENO SEI CONSIGLIERI.

#### ART. 10 GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI CONSILIARI.
02. LE ATTIVITA' E LE ATTRIBUZIONI DEI GRUPPI SONO FISSATI DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 11 COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.
02. IL REGOLAMENTO NE DISCIPLINA IL SUO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE.
03. COMPITO DELLE COMMISSIONI E' L'ESAME E LO STUDIO DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.
04. LA NOMINA DELLA COMMISSIONE E DEL LORO PRESIDENTE E' RISERVATA AL CONSIGLIO COMUNALE.

#### ART. 12 PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL' ATTO DELLA PROCLAMAZIONE. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO SVOLTE DA COLUI CHE HA CONSEGUITO LA CIFRA ELETTORALE PIU' ALTA COSTITUITA DAL NUMERO DEI VOTI RIPORTATI.
02. IN CASO DI PARITA' DI VOTI DAL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO D'ETA'.
03. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE, CON LA PROCEDURA VOLUTA DAL REGOLAMENTO, HA DIRITTO DI:
  - A) ESERCITARE IL POTERE D'INIZIATIVA PER TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI SOTTOPOSTI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE;
  - B) OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI TUTTE LE NOTIZIE, LE INFORMAZIONI ED I DOCUMENTI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO, CON LE LIMITAZIONI DI LEGGE.
04. IL CONSIGLIERE HA L'OBBLIGO DI OSSERVARE IL SEGRETO SU NOTIZIE ED ATTI RICEVUTI.
05. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO PRESENTATE, PER ISCRITTO, AL SINDACO CHE DEVE INCLUDERLE NELL' O.D.G. DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.
06. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D' ATTO DEL CONSIGLIO.
07. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE, SENZA GIUSTIFICAZIONE MOTIVO POSSONO ESSERE DICHIARATI DECADUTI.
08. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE, CON COMUNICAZIONE SCRITTA ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA, UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE PER NOTIFICA OD INVIO DEGLI ATTI INERENTI LA FUNZIONE.

#### ART. 13 AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE CON L' O.D.G. DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E INVIATO AL DOMICILIO ELETTO DAL CONSIGLIERE A

MEZZO POSTA ( RACCOMANDATA O TELEGRAMMA ) OPPURE A MEZZO MESSO COMUNALE NEI TERMINI DI CUI APPRESSO:

- A) ALMENO 05 (CINQUE) GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L`ADUNANZE DELLE SESSIONI ORDINARIE;
- B) ALMENO 03 (TRE) GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L`ADUNANZE DELLA SESSIONI STRAORDINARIE;
- C) ALMENO 24 (VENTIQUATTRO) ORE PRIMA DELL`ADUNANZE PER I CASI DI URGENZA E PER GLI ARGOMENTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AGLI ALTRI GIA' ISCRITTI NELL` O.D.G. .

### CAPO 03 LA GIUNTA MUNICIPALE

#### ART. 14 COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA MUNICIPALE E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA 04 ASSESSORI.

#### ART. 15 ELEZIONE

01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA SEDUTA DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO ENTRO 10 (DIECI) GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O SONO STATE PRESENTATE LE DIMISSIONI.

03. ENTRO IL TERMINE DI 60 (SESSANTA) GIORNI DEVONO ESSERE TENUTE, OVE E' NECESSARIO, LE TRE RIUNIONI PREVISTE DALLA LEGGE, TRA LE QUALI DEVE INTERCORRERE UN PERIODO MINIMO DI 05 (CINQUE) GIORNI. L`ELEZIONE AVVIENE CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE; LE ADUNANZE PREVISTE DAL PRESENTE ARTICOLO SONO PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

#### ART. 16 RUOLO E COMPETENZE

01. LA GIUNTA:

- A) E' L`ORGANO CHE COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO ALLA COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI;
- B) ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI DEL CONSIGLIO;
- C) ESERCITA ATTIVITA' D`INIZIATIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO;
- D) PERSEGUE LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROPOSTO NEL DOCUMENTO IN BASE AL QUALE E' STATA COSTITUITA;
- E) RIFERISCE AL CONSIGLIO SULL`ATTIVITA' SVOLTA, SUI RISULTATI OTTENUTI E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA APPROVATO, CON IDONEA RELAZIONE DA PRESENTARSI CONTESTUALMENTE ALL`APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.

#### ART. 17 NORME DI FUNZIONAMENTO

01. LA GIUNTA MUNICIPALE:

- A) E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO;

B) ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI IN FORMA COLLEGIALE;  
C) DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA SEMPLICE;

02. LE ADUNANZE SONO SEGRETE. VI PARTECIPANO IL SEGRETARIO COMUNALE, SVOLGENDO FUNZIONI E COMPITI AD ESSO DEMANDATI DALLA LEGGE.

03. IL SINDACO PUO' DISPORRE CHE ALLE SEDUTE SIANO PRESENTI CON FUNZIONI CONSULTIVE:

- DIPENDENTI COMUNALI;
- REVISORE DEL CONTO;
- PRESIDENTI DI COMMISSIONI;
- CONSULENTI ESTERNI.

04. IL SINDACO PUO' CONFERIRE AGLI ASSESSORI DELEGHE SPECIFICHE CHE SONO COMUNICATE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA AL LORO CONFERIMENTO.

05. LE MODIFICHE O LA REVOCA DELLE DELEGHE VENGONO PARTECIPATE AL CONSIGLIO COMUNALE DAL SINDACO NELLO STESSO TERMINE.

06. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A 03 (TRE) RIUNIONI CONSECUTIVE DELLA GIUNTA, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

#### ART. 18 DECADENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA DECADE:

- A) PER LE DIMISSIONI DEL SINDACO O PIU' DELLA META' DEI PROPRI COMPONENTI;
- B) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

#### ART. 19 REVOCA

01. LA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE AVVIENE MEDIANTE UN PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DEL SINDACO.

02. LA SOSTITUZIONE AVVIENE NELLA STESSA SEDUTA IN CUI SI PROVVEDE ALLA REVOCA.

03. SU PROPOSTA DEL SINDACO O DI 1/3 DEI CONSIGLIERI IL CONSIGLIO COMUNALE REVOCA I PROPRI RAPPRESENTANTI ELETTI IN ENTI, SIANO ESSI STRUMENTALI E NON, COMMISSIONI CONSILIARI, CONSULTE, AZIENDE SPECIALI, DISTRETTI SCOLASTICI, CONSORZI, COMUNITA' MONTANA, SOCIETA' E VARIE.

04. LA REVOCA RIGUARDA LA PERSONA SE AL SUA NOMINA E' AVVENUTA CON VOTO ESPRESSO A MAGGIORANZA, RIGUARDERA' IL PROVVEDIMENTO SE E' AVVENUTO CON VOTO LIMITATO.

#### CAPO 04 IL SINDACO

##### ART. 20 RUOLO E FUNZIONI

01. IL SINDACO:

- E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;
- RAPPRESENTA L'ENTE NEI RAPPORTI INTERNI ED ESTERNI;
- ESERCITA OGNI E QUALUNQUE FUNZIONE ATTRIBUITA AL COMUNE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI;
- ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE;

- CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA MUNICIPALE E LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, NE FISSA L' O.D.G. E NE DETERMINA IL GIORNO E L'ORA DELLA SEDUTA;
- E' L'INTERPRETE DEGLI INDIRIZZI POLITICI-PROGRAMMATICI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;
- TUTELA LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTISCE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DELLE LORO FUNZIONI;
- PROMUOVE E COORDINA L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E NE ESPRIME L'UNITA' DI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVO;
- SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ED ALLA ESECUZIONE DEGLI ATTI CON L'ATTIVA COLLABORAZIONE DEGLI ASSESSORI E DEL SEGRETARIO COMUNALE
- SOVRINTENDE AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ATTRIBUITI AL COMUNE SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLE LEGGI;
- E' GARANTE DEL RISPETTO DELLA LEGGE, DELL'ATTUAZIONE DELLO STATUTO, DELL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;
- RAPPRESENTA IL COMUNE NELLA PROMOZIONE, CONCLUSIONE ED ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLO STATUTO;
- STABILISCE NELL'AMBITO DELLE LEGGI VIGENTI GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI SERVIZI PUBBLICI;
- DISPONE, CON ORDINANZA, I PROVVEDIMENTI PIU' IDONEI PER ARMONIZZARE L'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE DEGLI UTENTI;
- HA IL POTERE DI EMETTERE ORDINANZE PER DISPORRE L'OSSERVANZA DA PARTE DEI CITTADINI DI NORME DI LEGGI E REGOLAMENTI E PRESCRIVE ADEMPIMENTI O COMPORTAMENTI RESI NECESSARI DALL'INTERESSE GENERALE O DAL VERIFICARSI DI PARTICOLARI CONDIZIONI;
- ADOTTA, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, PROVVEDIMENTI CONTIGIBILI ED URGENTI EMANANDO ORDINANZE IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE PERICOLI CHE MINACCIANO LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA';
- IN CASI DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO COLUI CHE LO SOSTITUISCE ESERCITA LE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA;
- LE FORME DI PUBBLICITA' DEGLI ATTI SUDDETTI E QUELLE DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DEI DIRETTI INTERESSATI SONO STABILITE DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO;
- RILASCIATA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI;
- ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ALTRO ANCHE RISERVATO.

#### ART. 21 IL VICE SINDACO

01. IL VICE SINDACO E' L'ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO DAL SINDACO.

02. NEL CASO DI CONTEMPORANEA ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO NE ESERCITA LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO.

#### ART. 22 LA RESPONSABILITA'

01. PER GLI AMMINISTRATORI E PER IL PERSONALE DEL COMUNE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI



IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

02. L'AZIONE DI RESPONSABILITA' SI PRESCRIVE IN 05 ANNI DALLA COMMISSIONE DEL FATTO. ESSA E PERSONALE E NON SI ESTENDE AGLI EREDI.

TITOLO 03 ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01 LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART. 23 ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE:

A) PROMUOVE E VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DEI CITTADINI;  
B) ASSICURA LA LORO PARTECIPAZIONE ATTIVA AL GOVERNO DELLA COMUNITA' MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE;  
C) GARANTISCE IL LORO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, ALLE INFORMAZIONI ED AI SERVIZI DELL'ENTE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLO STATUTO E REGOLAMENTO;  
D) ATTUA, NEI LIMITI DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI, INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA IN LORO FAVORE.

02. LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, DA ISCRIVERSI NELL'ALBO COMUNALE, COMPRENDONO LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI, DEI PENSIONATI, DEGLI ESERCENTI E PROFESSIONI, DEGLI INDUSTRIALI, DEGLI ARTIGIANI, DEGLI AGRICOLTORI, DEI COMMERCianti, DEL VOLONTARIATO, DEI PORTATORI DI HANDICAPS, DELLE PRATICHE SPORTIVE, DEL TEMPO LIBERO E DELLA TUTELA DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, DEGLI ORGANISMI DELLA SCUOLA, DELLA CULTURA, DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI E DI QUALSIASI ALTRA CATEGORIA SOCIALE.

03. IL SINDACO CURA L'ISTITUZIONE, LA TUTELA E L'AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI FORMALMENTE COSTITUITE, DISTINTE PER SETTORE DI COMPETENZA. LE LIBERE ASSOCIAZIONI, REGOLARMENTE ISCRITTE NELL'ALBO COMUNALE PER POTER FRUIRE DEI CONTRIBUTI DEL COMUNE DEVONO PRESENTARE DOCUMENTATA RICHIESTA SCRITTA.

04. IL COMUNE RICONOSCE RILEVANZA ALL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE, DALL'ENTE MORALE - ASILO INFANTILE M. MONTALDO - E DALLA PRO-LOCO FRAGNETANA.

ART. 24 CONSULTE

01. PER ACQUISIRE UNA APPROFONDITA CONOSCENZA NEI DIVERSI CAMPI DI ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVO PER ASSICURARE AL MASSIMO LA PARTECIPAZIONE, IL COMUNE ISTITUIRE CONSULTE PERMANENTI DI SETTORE FORMATE DA CITTADINI ED AMMINISTRATORI, CUI COMPETE FORMULARE PROPOSTE, INIZIATIVE ED INDIRIZZI OPERATIVI AGLI ORGANI COMUNALI.

02. LE DELIBERAZIONI ISTITUTIVE DELLE CONSULTE E' DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO I CRITERI, LE MODALITA' DI COMPOSIZIONE, LA DURATA IN CARICA, I POTERI ED I CAMPI DI ATTIVITA' DEGLI ORGANISMI DIRETTIVI DELLE CONSULTE.

CAPO 02 INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

ART. 25 INIZIATIVA POLITICA

01. TUTTI I CITTADINI, RESIDENTI NEL COMUNE, CHE ABBIANO LA MAGGIORE ETA', HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE SINGOLARMENTE OD IN FORMA ASSOCIATA ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE.

#### ART. 26 ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE

01. ISTANZE E PETIZIONI SONO ATTI CON CUI SI RICHIEDE LA EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DETERMINATO O SI ESPONGONO E SI SEGNALANO SITUAZIONI PER CUI SI SOLLECITA L'INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. PROPOSTA E' L'ATTO CON CUI SI AVANZANO SUGGERIMENTI, CONSIGLI ED INDICAZIONI PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI DI INTERESSE COLLETTIVO O PER L'ASSUNZIONE DI INIZIATIVE DI PARTICOLARE RILEVANZA PUBBLICA CON LA PRECISAZIONE DEI CONTENUTI O DELLE FINALITA' CUI SI RICHIEDE CHE SIA ADEGUATA L'AZIONE AMMINISTRATIVA.

03. ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE, SEMPRE INDIRIZZATE AL SINDACO, HANNO FORMA SCRITTA E DEBONO AVERE, A PENA DI INAMMISSIBILITA', FIRMA AUTENTICA NEI MODI DI LEGGE. I SUDETTI ATTI DI INIZIATIVA SONO INAMMISSIBILI QUANDO NON PERSEGUONO IL FINE DI PROMUOVERE LA TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI E QUANDO NON INDICANO CHIARAMENTE OGGETTO E SCOPO DELLA RICHIESTA.

#### ART. 27 ISTRUZIONI E PROCEDIMENTI

01. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE SONO ISTRUITA A CURA DEI COMPETENTI UFFICI COMUNALI CHE NE VERIFICANO LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA', I REQUISITI DI LEGGITTIMITA' ED I PRESUPPOSTI RILEVANTI PER L'EMANAZIONE DI EVENTUALI PROVVEDIMENTI O PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PIU' OPPORTUNI.

02. IL PROCEDIMENTO SI CONCLUDE:

A) PER ISTANZE E PETIZIONI NEL TERMINE DI 60 (SESSANTA) GIORNI CON L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI POSITIVI O NEGATIVI DA PARTE DEL SINDACO O DELLA GIUNTA;

B) PER LE PROPOSTE CON DELIBERA DI GIUNTA O DI CONSIGLIO, A SECONDA DELLE COMPETENZE ENTRO IL TERMINE DI 120 (CENTOVENTI) GIORNI SALVO I CASI IN CUI, SULLA BASE DI COMPROVATE RAGIONI, SI RENDA INDISPENSABILE, AI FINI DELLA DECISIONE, ACQUISIRE PARERI TECNICI A SUPPLEMENTO ISTRUTTORIO.

#### ART. 28 REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL COMUNE RICONOSCE L'ISTITUTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI DI RILEVANZA GENERALE INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE MEDIANTE PRESENTAZIONE DI UN DOCUMENTO CONTENENTE UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ED I QUESITI REFERENDARI.

02. IL REFERENDUM CONSULTIVO PUO' ESSERE INDETTO:

A) PER INIZIATIVA DELLA GIUNTA;

B) PER INIZIATIVA DI UN TERZO DEI CONSIGLIERI;

C) PER INIZIATIVA POPOLARE CON RICHIESTA SOTTOSCRITTA E FIRMA AUTENTICATA NEI MODI DI LEGGE DA ALMENO IL 20% DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE AL 01 GENNAIO DELL'ANNO CORRENTE.

03. IL DOCUMENTO DI RICHIESTA REFERENDARIA PREVIO ISTRUTTORIA DI

LEGITTIMITA' ED AMMISSIBILITA' DA PARTE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA, A CURA DEL SINDACO, ENTRO 60 ( SESSANTA ) GIORNI VIENE SOTTOPOSTO ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE CON PROPRIO ATTO MOTIVATO, CON MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SI ESPRIME IN VIA DEFINITIVA SULL'ACCOGLIMENTO O RIGETTO DELLA PROPOSTA REFERENDARIA.

04. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' VIETATO PER LE SEGUENTI MATERIE:

A) PERSONALE;

B) BILANCIO E TRIBUTI;

- ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' E PROVVEDIMENTI SIMILARI;

C) PENALI;

D) URBANISTICA;

E) ELETTORALE;

F) ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI;

G) DESIGNAZIONI E NOMINE.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA MODALITA', TEMPI DI ATTUAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DI TUTTO IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO.

### CAPO 03 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

#### ART. 29 PRINCIPI GENERALI

01. LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E' ASSICURATA DALLE NORME STABILITE DALLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 , E DA QUELLE APPLICATIVE ED OPERATIVE PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 30 DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E' ESCLUSO PER I DOCUMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DA ADOTTARSI CON LE MODALITA' DI CUI ALLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 . IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI PUO' ESSERE TEMPORANEAMENTE ESCLUSO E DIFFERITO PER EFFETTO DI MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, PREVIO PARERE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA, QUANDO LA LORO DIFFUSIONE PUO' PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI, DELLE IMPRESE O LEDERE DIRITTI ED INTERESSATI DELL'ENTE.

03. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE RICHIESTA SCRITTA MOTIVATA DI ESAME E DI ESTRAZIONE DI COPIA DEGLI ATTI E DOCUMENTI. L'ESAME DEI DOCUMENTI E GRATUITO.

04. LA DATA E L'ORA DELL'ESAME E' FISSATA DAL SINDACO O DAL SEGRETARIO COMUNALE.

05. IL DIRITTO DI RILASCIO DI COPIA DI ATTI AMMINISTRATIVI E' SUBORDINATO AL PREVENTIVO PAGAMENTO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE, FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BOLLO.

#### ART. 31 DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. IL COMUNE GARANTISCE UNA CORRETTA E COMPLETA INFORMAZIONE AI CITTADINI MEDIANTE LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ALL'ALBO PRETORIO E CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI. LA GIUNTA ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI PER DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO IN ARGOMENTO.

#### CAPO 04 DIFENSORE CIVICO

##### ART. 32 NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA A QUELLA DI ELEZIONE DELLA GIUNTA.

02. RESTA IN CARICA CON LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE.

03. IL DIFENSORE, PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO, PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE.

##### ART. 33 INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

01. LA DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEVE AVVENIRE TRA PERSONE CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

02. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A) CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALE, PROVINCIALI E COMUNALI, I MEMBRI DELLE COMUNITA' MONTANE E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI;

C) I MINISTRI DI CULTO;

D) GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI E AZIENDE PUBBLICHE A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NONCHE' DI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVONO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;

E) CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' COMMERCIALE O PROFESSIONALE, CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DEI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

F) CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI OVVERO PARENTI E AFFINI FINO AL QUARTO GRADO CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO, O DIPENDENTI DEL COMUNE.

03. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DI UNO DEI

CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATO DALL'UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DAL CONSIGLIO PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI DI UFFICIO.

#### ART. 34 MEZZI E PREROGATIVE

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI ATTREZZATURE D'UFFICIO E DI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBI A REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

03. A TAL FINE PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E CHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.

04. PUO', ALTRESI', PROPORRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA ENTRO TERMINI PREFISSATI.

05. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO L'INTERVENTO; INTIMA IN CASO DI RITARDO, AGLI ORGANI COMPETENTI A PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI; SEGNA LA AGLI ORGANO SOVRAINDICATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RISCO NTRATI.

06. L'AMMINISTRAZIONE HA OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE, SE IL CONTENUTO DELL'ATTO ADOTTATO NON RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE, CHE PUO' ALTRESI', CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE QUALORA RAVVISI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE;

07. TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZI SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.

#### ART. 35 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE SULLA ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, INDICANDO DISFUNZIONI RISCO NTRATE, SUGGERENDO I RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' AMMINISTRATIVA.

02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO NELLA SESSIONE PRIMAVERILE RESA PUBBLICA.

03. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNA LAZIONE IL DIFENSORE PUO', IN QUALSIASI MOMENTO FARE RELAZIONE AL CONSIGLIO.

## TITOLO 04 ORGANIZZAZIONE COMUNALE

### ART. 36 PRINCIPI GENERALI

#### 01. GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI:

- A) SONO ORGANIZZATI CON CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA';
  - B) ASSUMONO QUALI OBIETTIVI L'EFFICIENZA, LA QUALITA' ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA;
  - C) SONO IMPRONTATI AD UNO SCHEMA ORGANIZZATIVO FLESSIBILE;
  - D) SONO COORDINATI E DIRETTI, SENTITO IL SINDACO, DAL SEGRETARIO COMUNALE.
02. IL PERSONALE PREPOSTO AGLI UFFICI ED AI SERVIZI OPERA CON PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' AL SERVIZIO DEI CITTADINI.

### ART. 37 IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LE DIREZIONI TECNICO AMMINISTRATIVA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE.

### ART. 38 ATTRIBUZIONI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DEGLI ATTI DI GESTIONE CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SONO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI.

#### 02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO:

- ORGANIZZA IL PERSONALE E LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI FINALIZZANDOLE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI STABILITI DAGLI ORGANI ELETTIVI;
- VERIFICA TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI, CURA LE ATTIVITA' ED EMANA GLI ATTI DELIBERATIVI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA', FERMO RESTANDO LA COMPETENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI AD ESPRIMERE IL PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE;
- PROPONE LA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FINO ALLA CENSURA IN OTTEMPERANZA ALLE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO;
- ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE;
- ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA ED AL SINDACO;
- PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'OSSERVANZA DELLE LEGGI CHE REGOLANO LA MATERIA;
- PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI CON FUNZIONE DI ASSISTENZA E CONSULENZA, CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE E SOTTOSCRIVENDO INSIEME AL SINDACO I RELATIVI VERBALI;
- RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LE MOZIONI DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA;
- SOTTOSCRIVE, UNITAMENTE AL SINDACO, I MANDATI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI DI INCASSO;
- AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I

PERMESSI DEL PERSONALE CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DI LEGGE;

- PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM;
- ORDINA L'ACQUISTO DEI BENI E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI NEI LIMITI DELL'IMPEGNO E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA;
- E' DIRETTAMENTE RESPONSABILE, IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA ED EFFICACIA DI GESTIONE;
- ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTI;
- ESERCITA LA FACOLTA' DI DELEGA;
- ESPLETA ALTRE ATTIVITA' RISERVATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO;
- RELAZIONE AL SINDACO SULLO STATO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

#### ART. 39 PERSONALE

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE ATTIVITA' PER OBIETTIVI, PROPOSTI DALLA GIUNTA, E SI UNIFORMA AI SEGUENTI PRINCIPI:

- A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER PROGETTI OBIETTIVI E PER PROGRAMMI;
- B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLA PRODUTTIVITA', DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACI DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUNA UNITA' DI PERSONALE;
- C) INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATE ALL'AMBITO DI AUTONOMIE DECISIONALI DEI SOGGETTI.

02. A TAL FINE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL PERSONALE ATTRAVERSO PROGRAMMI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E RESPONSABILIZZAZIONE.

03. LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTINAZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE SONO REGOLATI SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

04. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI CIASCUN ANNO SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

05. IL COMUNE RICONOSCE E TUTELA LA LIBERA ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEI PROPRI DIPENDENTI.

06. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

07. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI E NAZIONALI.

08. IL REGOLAMENTO ALLA LUCE DEI PRINCIPI ESPOSTI DISCIPLINA:

- A) L'ARTICOLAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;
- B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE;
- C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- D) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- E) LE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE DI CUI ALL' ARTT. 51 , COMMA 07 , DELLA LEGGE N. 142/1990 .

#### ART. 40 PERSONALE ESTERNO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' CONFERIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO, O ECCEZIONALMENTE DI PRIVATO, CON MOTIVATA DELIBERAZIONE SENTITO IL PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE, POSTI DI RESPONSABILE DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI, AVENTI ALTA SPECIALIZZAZIONE O VACANTI.

02. IL CONTRATTO, STIPULATO UNICAMENTE CON SOGGETTI FORNITI DEI REQUISITI DI LEGGE PER LA COPERTURA DEL POSTO DA CONFERIRE, HA DURATA NON SUPERIORE AD ANNI DUE ED E' RINNOVABILE PER UNA SOLA VOLTA, CON DELIBERA MOTIVATA, PER UN PERIODO ANALOGO.

03. L'ASSUNZIONE E' DISPOSTA, A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI TITOLI E COLLOQUIO DI IDONEITA', CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, APPROVATA CON MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, CHE FISSA ANCHE LA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO E LA RELATIVA RETRIBUZIONE. IL PROCEDIMENTO PER LA PRESENTAZIONE DEI TITOLI E PER IL COLLOQUIO DI IDONEITA' E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO.

#### TITOLO 05 SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

##### CAPO 01 COMPETENZE

##### ART. 41 SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE PROVVEDE ALL'IMPIANTO E ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE HANNO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI RIVOLTI A REALIZZARE ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA COMUNITA'.

02. E' DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUARE I SERVIZI PUBBLICI DA ATTIVARE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELLA COMUNITA' E STABILIRE LE MODALITA' PER LA LORO GESTIONE. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE MODIFICARE LE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI IN ATTO.

##### CAPO 02 FORME DI GESTIONE

##### ART. 42 ORGANIZZAZIONE

01. I SERVIZI PUBBLICI POSSONO ESSERE GESTITI:

A) IN ECONOMIA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO COMUNALE;

F) A MEZZO COOPERATIVE DI SERVIZI;

G) IL CONSIGLIO COMUNALE DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA

QUANDO LA DIMISSIONE COMUNALE NON CONSENTE DI REALIZZARE UNA GESTIONE EFFICIENTE.

02. LA SCELTA DELLE FORME DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME PREVISTE DALLA LEGGE.



03. PER I SERVIZI DI GESTIONE IN FORMA IMPRENDITORIALE, LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA L`AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI LE SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE LOCALE E CONSORZI, LE FORME DI COOPERAZIONE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVIENE TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI UNA ISTITUZIONE, L`AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI OVVERO CONSORZI.

#### ART. 43 GESTIONE IN ECONOMIA

01. IL COMUNE GESTISCE IN ECONOMIA I SERVIZI CHE, PER LE LORO MODESTE DIMENSIONI O PER LE LORO CARATTERISTICHE, NON RENDONO OPPORTUNA LA COSTITUZIONE DI UNA ISTITUZIONE E DI UNA AZIENDA SPECIALE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, CON APPOSITE NORME DI NATURA REGOLARMENTE STABILISCE:

- A) I CRITERI PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI;
- B) GLI ORARI PER LA PIU' UTILE FRUIZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DEI CITTADINI;
- C) LE MODALITA' PER IL CONSEGUIMENTO DI LIVELLI QUALITATIVAMENTE ELEVATI DI PRESTAZIONI ED IL CONTENIMENTO DEI COSTI;
- D) I CORRISPETTIVI PER GLI UTENTI E I COSTI SOCIALI ASSUNTI DAL COMUNE.

#### ART. 44 CONCESSIONI A TERZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SUSSISTENDO MOTIVAZIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A TERZI.

02. IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI AVVIENE DI REGOLA, PROVVEDENDO ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE CON PROCEDURE DI GARA STABILITE DAL CONSIGLIO IN CONFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI, ASSICURANDO LA PARTECIPAZIONE DI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CORRETTEZZA AL FINE DI CONSEGUIRE LE CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI PER L`ENTE.

#### ART. 45 AZIENDE SPECIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE DELIBERA L`ATTO COSTITUTIVO DELLE AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO - SOCIALE E CIVILE.

02. L`ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI E' DISCIPLINATO DALLO STATUTO DELIBERATO ED APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE DELLE AZIENDE SPECIALI AVVIENE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, TRA SOGGETTI DI COMPROVATA QUALIFCAZIONE TECNICA E PROFESSIONALE NEI SETTORI CONCERNENTI L`ATTIVITA' DELL`AZIENDA STESSA.

#### ART. 46 ISTITUZIONI

01. PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SPECIALI, CULTURALI ED EDUCATIVI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' COSTITUIRE "ISTITUZIONI", ORGANISMI STRUMENTALI DEL COMUNE, DOTATI DI SOLA AUTONOMIA GIURIDICA. TUTTE LE ISTITUZIONI FUNZIONANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DEVONO AVERE UNA DENOMINAZIONE.

02. LA COSTITUZIONE DELLE ISTITUZIONI E' DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE APPROVA IL REGOLAMENTO DI GESTIONE.

03. SONO ORGANI DELLE ISTITUZIONI:

- A) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- B) IL PRESIDENTE;
- C) IL DIRETTORE.

04. IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' STABILITO DAL REGOLAMENTO. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON DISTINTE VOTAZIONI ED IN SEDUTA PUBBLICA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. NON POSSONO ESSERE ELETTI ALLE CARICHE PREDETTE I CONSIGLIERI COMUNALI, IL REVISORE DEL CONTO E I DIPENDENTI COMUNALI.

05. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE NEI LORO CONFRONTI, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA CON LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

06. SU PROPOSTA DEL SINDACO, IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALLA SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE O DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DIMISSIONARI, CESSATI DALLA CARICA O REVOCATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

07. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' L'ORGANO CUI COMPETE LA GESTIONE DELLE ISTITUZIONI. E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E' STABILITO DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

08. LE ISTITUZIONI PERSEGUONO NELLA LORO ATTIVITA' IL FINE PREPOSTO ISPIRANDOSI AI CRITERI DI TRASPARENZA, EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'; HANNO L'OBBLIGO DI PAREGGIO DELLA GESTIONE FINANZIARIA, ASSICURANDO ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO TRA COSTI E RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

09. IL CONSIGLIO COMUNALE:

- STABILISCE I MEZZI FINANZIARI E LE STRUTTURE DA ASSEGNARE;
- DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI;
- APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI;
- ESERCITA LA VIGILANZA DI LEGITTIMITA' E DI MERITO E VERIFICA DEI RISULTATI DELLA GESTIONE;
- PROVVEDE ALLA COPERTURA DI EVENTUALI COSTI SOCIALI. IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

#### ART. 47 SOCIETA' PER AZIONI

01. IL COMUNE PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE E PARTECIPARE A SOCIETA' DI DIRITTO PRIVATO CHE ABBIANO AD OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI, SERVIZI ED ATTIVITA' DIRETTE A CONSEGUIRE FINI SOCIALI E AD INCENTIVARE LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI, LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' PER AZIONI CON ENTI PUBBLICI, ISTITUTI DI CREDITO E SOGGETTI PRIVATI PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI DI CUI AL COMMA PRIMO DEL PRESENTE ARTICOLO. IL CAPITALE DELLE S.P.A. DEVE ESSERE PREVALENTEMENTE PUBBLICO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA:

- A) IL PIANO TECNICO-FINANZIARIO PER LA COSTITUZIONE DELLE S.P.A. ;
- B) DETERMINA IL SERVIZIO PUBBLICO DA GESTIRE;
- C) CONFERISCE AL SINDACO I POTERI PER GLI ATTI CONSEGUENTI.

04. NELL' ATTO COSTITUTIVO DELLA S.P.A. E' STABILITA LA PREVALENZA DEL CAPITALE PUBBLICO, LA RAPPRESENTANZA NUMERICA DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL COLLEGIO SINDACALE E LA FACOLTA', A NORMA DELL' ARTT. 2458 DEL CODICE CIVILE, DI RISERVARE TALI NOMINE AL CONSIGLIO COMUNALE.

05. I RAPPORTI TRA S.P.A. ED ENTE LOCALE SOCIO, TRA QUESTO E I SUOI RAPPRESENTANTI LA RESPONSABILITA' DI QUEST'ULTIMI RISPETTO SIA ALLA SOCIETA' CHE ALL' ENTE DI PROVENIENZA, NONCHE' I PROBLEMI ORGANIZZATIVI, SARANNO REGOLATI DA UNO STATUTO SPECIALE DELL'IMPRESA PUBBLICA, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

## TITOLO 06 FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

### CAPO 01 ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

#### ART. 48 PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE INSIEME AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI.

02. IN PARTICOLARE, IL COMUNE PUO' GESTIRE TUTTO O PARTE DEI SERVIZI IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI LIMITROFI ED ALTRI PUBBLICI CON:

- A) LE CONVENZIONI;
- B) I CONSORZI;
- C) L' UNIONE DEI COMUNI;
- D) GLI ACCORDI DI PROGRAMMA.

#### ART. 49 CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, PER CONSEGUIRE OBIETTIVI DI QUALITA', DI RAZIONALITA' ECONOMICA ED ORGANIZZATIVA, PUO' DELIBERARE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI, ENTI PUBBLICI O CON LA PROVINCIA PER SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO INDICARE:

- I SERVIZI OGGETTO DELLA CONVOCAZIONE;
- GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE;
- LA DURATA, I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE;
- LE FORME E LA PERIODICITA' DELLE CONSULTAZIONI TRA GLI ENTI CONTRAENTI;
- I CONFERIMENTI INIZIALI DI CAPITALI E BENI DI DOTAZIONE.

**ART. 50 CONSORZI**

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI, ED ENTI PUBBLICI OVE INTERESSATA, LA PROVINCIA, APPROVANDO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI:

- A) LA CONVENZIONE CHE STABILISCE I FINI, LA DURATA, L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI;
- B) LO STATUTO DEL CONSORZIO;

02. IL CONSORZIO:

- A) E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE;
- B) E' DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA GESTIONALE ED ORGANIZZATIVA;

03. SONO STABILITI DALLO STATUTO:

- A) GLI ORGANI DEL CONSORZIO;
- B) I REQUISITI E LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' DELLE CARICHE CONSORTILI;
- C) LE MODALITA' DI ELEZIONE E DI REVOCA;
- D) I CONTROLLI DEGLI ATTI.

**ART. 51 UNIONE DI COMUNI**

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI COOPERAZIONE E DEI PRINCIPI DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' QUALIFICATI ED EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

**ART. 52 ACCORDI DI PROGRAMMA**

01. PER PROCEDERE ALLA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI, CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO, IL SINDACO SUSSISTENDO LA COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE SULL'OPERA, SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE DIVERSE AZIONI ED ATTIVITA' E PER FISSARE TEMPI, MODALITA', FINANZIAMENTI, ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CONNESSO.

02. NEI CASI DI SPECIE IL SINDACO:

- A) CONVOCA UN CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI DEFINIRE L'ACCORDO DI PROGRAMMA;
- B) CON PROPRIO ATTO FORMALE, PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SUCCESSIVAMENTE STIPULA L'ACCORDO E NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

03. NELL'IPOTESI CHE L'ACCORDO SIA PROMOSSO DA ALTRO SOGGETTO PUBBLICO, OVE ESISTE UN INTERESSE DEL COMUNE, IL SINDACO SOTTOSCRIVE L'ACCORDO INFORMANDONE IL CONSIGLIO COMUNALE CHE SI ESPRIME IN MERITO CON ATTO DELIBERATIVO. PER QUANTO INNANZI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E PRINCIPALMENTE CON LA COMUNITA' MONTANA, AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE STRUMENTALE.

## TITOLO 07 GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA E CONTABILITA'

### CAPO 01 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

#### ART. 53 PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

01. LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE E' CORRELATA ALLE RISORSE FINANZIARIE CHE RISULTANO ACQUISIBILI PER REALIZZARLE.

02. GLI ATTI CON CUI LA PROGRAMMAZIONE VIENE DEFINITA E RAPPRESENTATA SONO:

- A) LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA;
- B) IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE.

03. LA REDAZIONE DEGLI ATTI PREDETTI E' EFFETTUATA IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA E L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

04. LO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEGLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI SONO PREDISPOSTI DALLA GIUNTA MUNICIPALE CHE DEFINISCE:

- A) I CONTENUTI DI MAGGIORE RILIEVO;
- B) GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE;

05. IL BILANCIO DI PREVISIONE E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE DELL'ANNO PRECEDENTE A CUI SI RIFERISCE, OSSERVANDO:

- A) I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA';
- B) I PRINCIPI DELL'INTEGRALITA';
- D) I PRINCIPI DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

06. IL TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E' PERENTORIO, PENA LO SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL BILANCIO IN SEDUTA PUBBLICA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

08. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE, IL BILANCIO DI PREVISIONE, UNITAMENTE AGLI ATTI DI ACCOMPAGNO, PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLO SE E' PRESENTE ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

### CAPO 02 AUTONOMIA FINANZIARIA

#### ART. 54 RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

01. IL COMUNE PERSEGUE, ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA POTESTA' IMPOSITIVA E CON IL CONCORSO DELLE RISORSE TRASFERITE DALLO STATO E ATTRIBUITE DALLA REGIONE, IL CONSEGUIMENTO DI:

- A) CONDIZIONI DI EFFETTIVA AUTONOMIA FINANZIARIA;
- B) ADEGUAMENTO DEI PROGRAMMI E DELLE ATTIVITA' AI MEZZI DISPONIBILI;
- C) RICERCA, MEDIANTE RAZIONALITA' DI SCELTE E DI PROCEDIMENTI, DI QUALIFICATO ED EFFICACE IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE.

02. IL COMUNE, NELL'ATTIVARE IL CONCORSO DEI CITTADINI ALLA COPERTURA DELLE SPESE PUBBLICHE LOCALI, ISPIRA A CRITERI DI EQUITA' E DI GIUSTIZIA LE DETERMINAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA RELATIVE TARIFFE, IMPOSTE, TASSE, DIRITTI E CORRISPETTIVI DEI SERVIZI, DISTRIBUENDO EQUAMENTE IL CARICO TRIBUTARIO IN MODO DA ASSICURARE LA

PARTECIPAZIONE DI CIASCUN CITTADINO IN PROPORZIONE ALLE SUE EFFETTIVE CAPACITA' CONTRIBUTIVE.

#### ART. 55 RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

01. LA GIUNTA MUNICIPALE ATTIVA TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DA LEGGI ORDINARIE E SPECIALI, COMUNITARIE, STATALI, E REGIONALI AL FINE DI REPERIRE LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DEL COMUNE CHE PER LA LORO NATURA, HANNO TITOLO PER CONCORRERE AI BENEFICI CHE TALI LEGGI DISPONGONO.

02. LE RISORSE ACQUISITE MEDIANTE L'ALIENAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, NON DESTINATE PER LEGGE AD ALTRE FINALITA', SONO IMPIEGATE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI DEL COMUNE SECONDO LE PRIORITA' NELLO STESSO STABILITE.

#### CAPO 03 REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA E RENDICONTO DELLA GESTIONE

##### ART. 56 REVISIONE DEL CONTO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI IL REVISORE DEL CONTO CHE DEVE ESSERE ISCRITTO NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI O NEGLI ALBI PROFESSIONALI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI O IN QUELLO DEI RAGIONIERI.

02. IL REVISORE DEL CONTO:

- DEVE POSSEDERE I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE;
  - NON PUO' ESSERE PARENTE OD AFFINE AI CONSIGLIERI COMUNALI FINO AL QUARTO GRADO;
  - DURA IN CARICA TRE ANNI;
  - NON E' REVOCABILE, SALVO CHE NON ADEMPIA SECONDO LE NORME DI LEGGE E DI STATUTO ALL'INCARICO CONFERITO;
  - COLLABORA CON GLI ORGANI DEL COMUNE;
  - ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE;
  - HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE;
  - ADEMPIE AI SUOI DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO E RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI;
  - RIFERISCE AL CONSIGLIO COMUNALE, TRAMITE IL SINDACO, OVE RICONTRA GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE;
  - ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE;
  - REDIGE APPOSITA RELAZIONE CON LA QUALE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE SUL CONTO CONSUNTIVO ED IN CUI ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.
03. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATA DELLA GIUNTA MUNICIPALE CIRCA L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI ED IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.
04. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO AL QUALE DI RIFERISCE, IN SEDUTA PUBBLICA CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI

PRESENTI.

CAPO 04 CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 57 GESTIONE DEL PATRIMONIO

01. LA GIUNTA MUNICIPALE:

- SOVRINTENDE ALL' ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, ASSICURANDO LA TENUTA DELL'INVENTARIO DEI BENI ED IMMOBILI ED IL LORO COSTANTE AGGIORNAMENTO;

- ADOTTA GLI ATTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER ASSICURARE L'OSSERVANZA DELL'OBBLIGO GENERALE DI DILIGENZA DA PARTE DI TUTTI I DIPENDENTI NELLA UTILIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI DELL'ENTE;

- DESIGNA IL RESPONSABILE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI;

- DELIBERA, PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DEI RESPONSABILI, I PROVVEDIMENTI PIU' IDONEI PER ASSICURARE LA PIU' ELEVATA REDDITIVITA' DEI BENI STESSI.

02. I BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE NON POSSONO ESSERE OFFERTI IN COMODATO O IN USO GRATUITO.

03. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE ALIENATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLORQUANDO LA LORO REDDITIVITA' RISULTI INADEGUATA RISPETTO AL LORO VALORE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE LA MODALITA' PER LA TENUTA DELL'INVENTARIO E DETERMINA I TEMPI DI VERIFICA GENERALE.

ART. 58 NORME TRANSITORIE

01. FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSO ESPRESSAMENTE DEMANDATE, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 142/1990 ; IN QUANTO CON ESSA COMPATIBILI.

02. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

03. L'APPROVAZIONE E LE MODIFICHE STATUTARIE SONO REGOLATE DAL TERZO COMMA DELL' ARTT. 04 DELLA LEGGE 142/1990 .